

AULA 'A'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**LICENZIAMENTO
DECADENZA**

R.G.N. 15329/2023

Cron.

Rep.

Ud. 02/10/2025

CC

E' STATA DISPOSTA

D'UFFICIO LA
SEGUENTE

ANNOTAZIONE: IN

CASO DI DIFFUSIONE

OMETTERE LE

GENERALITA' E GLI

ALTRI DATI

IDENTIFICATIVI DI:

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. ROBERTO RIVERSO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO

- Consigliere -

Dott. GUALTIERO MICHELINI

- Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15329-2023 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████;

- ricorrente -

contro

2025

4008

████████████████████ S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato ██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 702/2022 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 11/01/2023 R.G.N. 732/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/10/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.



RILEVATO CHE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, respingendo l'appello del lavoratore soccombente, ha rigettato la domanda di [REDACTED] proposta nei confronti della società [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., di illegittimità del licenziamento intimato il 12.8.2005 e conseguente risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale, rilevato che all'impugnazione stragiudiziale (del licenziamento) del 21.9.2005 era seguito il deposito del ricorso giudiziale il 21.8.2017, ha rilevato la decadenza dall'azione considerato che "il [REDACTED] pur ricollegando il licenziamento all'azione di mobbing - nei termini accertati con le sentenze invocate e passate in giudicato - non contestava la eccezione della controparte secondo cui il danno azionato era conseguente esclusivamente all'atto di licenziamento"; condivideva, pertanto, l'esito del giudizio di primo grado, posto che la domanda risarcitoria era "conseguente al recesso" e non delineava altri ed ulteriori fatti illeciti. Aggiungeva, inoltre, che "attese le conclusioni attoree, ritenuto che nel presente giudizio l'appellante non aveva allegato elementi sufficienti per ritenere la ritorsività del licenziamento - considerato che per quanto esposto la causa del superamento del periodo di comportamento non era stata contestata dal [REDACTED] - l'azione aveva comunque ad oggetto l'annullamento dell'atto di licenziamento il cui termine di prescrizione era quinquennale (cfr. art. 1442 c.c.)".

3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato a tre motivi; la società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.



4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

5. Con memoria ex art. 378 c.p.c. il procuratore di [REDACTED] ne ha comunicato il decesso, avvenuto in data 31.8.2024.

CONSIDERATO CHE

Preliminarmente, va ribadito che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. n. 1757/2016).

1. Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 1218-2087 c.c., 2946 c.c. nonché dell'art. art. 32 della legge n. 180/2010 (ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), avendo la Corte territoriale trascurato che il lavoratore aveva esercitato l'ordinaria azione risarcitoria fondata sulla violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2087 c.c., che è indipendente dall'impugnazione del licenziamento: invero, nell'atto di appello era stato evidenziato (richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità a supporto) che la decadenza dall'impugnazione del licenziamento non preclude l'azione di risarcimento per far valere profili di illegittimità che siano diversi da quelli previsti dalla normativa speciale dettata per i licenziamenti (quando – come nel caso di specie – il licenziamento sia l'atto finale di una più ampia condotta di *mobbing*), responsabilità contrattuale che fa sorgere il diritto al risarcimento prescrivibile nel termine ordinario di



dieci anni e insensibile al sistema di decadenza dettato dall'art. 32 della legge n. 180 del 2010.

2. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1442 c.c. (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), avendo la Corte territoriale aggiunto che, "peraltro", il lavoratore non aveva allegato elementi sufficienti a fondare la ritorsività del licenziamento e, nel contempo, non aveva contestato la causa del superamento del periodo di comporto, con conseguente prescrizione in cinque anni dell'azione di annullamento del licenziamento, ma ha trascurato che l'atto di licenziamento era l'ultimo atto di una condotta di *mobbing* tenuta dal datore di lavoro, con conseguente prescrizione decennale.

4. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili.

5. Il ricorrente richiama, correttamente, l'orientamento di questa Corte che – a prescindere dalla intervenuta decadenza dettata dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, sia nella versione precedente che in quella successiva all'art. 32 della legge n. 183 del 2010 per l'impugnazione del licenziamento – consente, in via residuale, l'azione di risarcimento del danno con riguardo a profili diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti, come nel caso del licenziamento ingiurioso o del licenziamento quale atto finale di un *mobbing* (Cass. n. 606/2019; Cass. n. 9287/2021). Invero, «Una volta divenuta non esperibile l'azione di annullamento, la tutela di diritto comune può essere del tutto residuale "per far valere profili di danno che siano diversi da quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti (sia sotto il profilo procedimentale, che sostanziale, ed *in primis* per l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, vuoi per difetto



dell'elemento soggettivo, vuoi per l'oggettiva insussistenza o
inconsistenza dei fatti addebitati) e che si traducano quindi in
un comportamento illecito ulteriore del datore di lavoro» (Cass.
n. 18732/2013).

6. Il motivo, peraltro, è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., in quanto la parte ricorrente omette di trascrivere, quantomeno nelle parti essenziali, il ricorso introduttivo del giudizio su cui la censura si fonda, trascurando, altresì di fornire indicazioni circa l'individuazione e il reperimento di detti atti nel fascicolo processuale, così impedendo di valutare quale effettivamente era il *petitum* dell'azione risarcitoria.

7. Come statuito da questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico, impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio può ritenersi rispettato "ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui siano



stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022), requisiti del tutto omessi nel caso di specie.

8. Invero, il ricorrente - a fronte della statuizione della sentenza impugnata che precisa come il lavoratore “non contestava l’eccezione della controparte secondo cui il danno azionato era conseguente esclusivamente all’atto di licenziamento” - si limita a riprodurre alcune parti dell’atto di appello, senza effettuare alcun accenno all’atto introduttivo del giudizio (né in via riassuntiva né indicando la parte dell’atto in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione) al fine di far comprendere esattamente l’oggetto della domanda proposta e la sua *causa petendi* e, in particolare, se la domanda di risarcimento del danno era stata prospettata - come deduce in questa sede il lavoratore - invocando non semplicemente l’illegittimità del licenziamento (per mancato superamento del periodo di comporto) bensì ulteriori profili quali, ad esempio, la concretizzazione di un ulteriore atto di condotta lesiva della sua integrità fisica e psicologica.

9. Questa Corte ha già affermato (proprio in un caso in cui il lavoratore aveva incardinato un primo procedimento giudiziale per ottenere il risarcimento del danno per dequalificazione e *mobbing*, deducendo diversi atti datoriali nonché il licenziamento come ultimo atto lesivo, e un secondo procedimento di impugnazione del licenziamento) che le due azioni si presentano ontologicamente diverse in quanto la prima è azione di condanna per il risarcimento del danno per lesione di un bene della vita (la salute) mentre la seconda è azione costitutiva cui consegue, per legge, una condanna che ha ad oggetto la tutela di un diverso bene della vita (il lavoro e lo *status* di lavoratore) e ciò anche se il presupposto di fatto comune delle due azioni risiede nel denunciato *mobbing* (Cass.



n. 19699/2017). E' stato, inoltre, aggiunto che dalla diversa natura dei crediti pur inerenti ad uno stesso rapporto di lavoro (ma che non scaturiscono da un medesimo fatto costitutivo) conseguono differenti regimi probatori e prescrizionali, e la proposizione di queste due ben distinte azioni non configura un illegittimo frazionamento del credito (Cass. n. 19699/2017 cit).

10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c., oltre alla maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014 per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.

11. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi nonché in euro 5.850,00 (ossia euro 4.500,00 maggiorati del 30%) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di [REDACTED] a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 ottobre
2025.

Il Presidente
dott.ssa Adriana Doronzo

